

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2124 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2020

che non rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Contec Hydrogen Peroxide»

[notificata con il numero C(2020) 8394]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 gennaio 2017 la società Contec Cleanroom (UK) Ltd. ha presentato, conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione per una famiglia di biocidi denominata «Contec Hydrogen Peroxide», del tipo di prodotto 2 quale descritto nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente del Regno Unito aveva accettato di valutare la domanda. Il 25 marzo 2019 la società Contec Europe è subentrata in qualità di potenziale titolare dell'autorizzazione a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione europea e l'autorità competente della Slovenia ha accettato di subentrare nel ruolo di autorità di valutazione competente a partire dal 1° febbraio 2020. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-GN057178-26.
- (2) Il principio attivo contenuto in «Contec Hydrogen Peroxide» è il perossido di idrogeno, che è inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il 28 agosto 2019 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso, conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»).
- (4) Il 7 aprile 2020 l'Agenzia ha presentato alla Commissione un parere ⁽²⁾ in merito a «Contec Hydrogen Peroxide» conformemente all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (5) Nel parere si conclude che «Contec Hydrogen Peroxide» è una «famiglia di biocidi» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, ma non soddisfa la condizione stabilita all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto i), di detto regolamento.
- (6) Secondo il parere dell'Agenzia il richiedente non ha dimostrato che «Contec Hydrogen Peroxide» è sufficientemente efficace, in quanto le incongruenze negli studi sull'efficacia presentati non hanno comprovato il rispetto di tutti i criteri pertinenti.
- (7) La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e non ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per «Contec Hydrogen Peroxide».
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ ECHA opinion on the Union authorisation of the biocidal product family «Contec Hydrogen Peroxide» (Parere dell'ECHA sull'autorizzazione dell'Unione della famiglia di biocidi «Contec Hydrogen Peroxide»), ECHA/BPC/248/2020, adottato il 5 marzo 2020, <https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation>.

